

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **BENEFICI FISCALI A FAVORE DEGLI UTENTI DELLE CASE DI CURA**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Si pone, sovente, la questione circa le agevolazioni fiscali riservate agli utenti ricoverati in case di cura o di riposo. Lo studio che segue analizza in primo luogo le possibili categorie di soggetti ricoverati e, successivamente, i benefici fiscali a questi riservati in materia di detrazione/deduzione delle spese sostenute e in materia di Imu.

### **SOGGETTI INTERESSATI**

Le categorie di soggetti ricoverati in case di cura o di riposo si possono suddividere in tre macro gruppi:

- Portatori di handicap/disabili: per l'Agenzia delle Entrate sono considerati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 05/02/1992, n. 104 coloro che presentano una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o d'integrazione lavorativa tale da arrecare una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione, indipendentemente dalla circostanza che questi fruiscano o meno dell'assegno dalla Commissione medica dell'Azienda ASL istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992 ma anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra purché presentino le condizioni di minorazione sopra descritte;
- Persone ricoverate in case di cura o di riposo non autosufficienti nell'espletamento degli atti di vita quotidiana (assunzione di alimenti, igiene personale, deambulazione, vestizione, ecc.), a condizione che tale status risulti da apposita certificazione medica. E' inoltre considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
- Persone ricoverate in case di cura o di riposo autosufficienti;

### **DETRAZIONE/DEDUZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE**

Le agevolazioni fiscali previste per gli utenti di case di cura o di riposo comprendono la detrazione/deduzione delle spese sostenute ai fini del ricovero, ma non in maniera complessiva.

Ai fini della detrazione/deduzione dovrà essere considerata la spesa al netto della retta mensile, relativa alla degenza presso l'istituto medesimo; tale onere, infatti, non rientra tra quelli per cui è prevista la detrazione o la deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 95/E del 12/05/2000 ha chiarito che è necessario che le stesse risultino indicate distintamente e dettagliatamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di ricovero.

### **Soggetti considerati portatori di handicap e disabili**

I soggetti considerati portatori di handicap e disabili, ricoverati presso gli istituti di cura potranno portare in deduzione i costi sostenuti per le spese mediche e paramediche, ma non quelle relative al vitto e all'alloggio, indicandone il relativo importo nel rigo E25 del modello 730, ovvero RP25 del modello Unico. Le prestazioni sanitarie rese alla persona da figure professionali qualificate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

### **Soggetti non autosufficienti**

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

Nell'ipotesi in cui il soggetto ricoverato in una casa di cura o di riposo non sia autosufficiente nell'espletamento degli atti di vita quotidiana (assunzione di alimenti, igiene personale, deambulazione, vestizione, ecc.), a condizione che tale condizione sia attestata da apposita certificazione medica, viene riconosciuta la detrazione pari al 19% su due tipologie di spese. Si potranno indicare, ai fini della detrazione, gli importi relativi alle spese mediche e di assistenza specifica nel rigo E1 del modello 730, ovvero RP1 nel caso di modello Unico e, nei righe da E8 a E12, codice 15, del modello 730, ovvero nei righe da RP8 a RP12, codice 15 nel caso del modello Unico, e le spese per la cosiddetta "assistenza personale", come specificato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10 del 16 marzo 2005 e con la successiva risoluzione n. 397 del 22 ottobre 2008. Anche in tale ipotesi è richiesto, ai fini della detraibilità della spesa, che i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli relativi ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante. La detrazione Irpef, per le sole spese sostenute per assistenza personale, spetta solo nel caso in cui il reddito complessivo di chi sostiene la spesa non sia superiore ad € 40.000,00 e per un importo massimo di spesa di € 2.100,00 (la detrazione massima ottenibile è quindi di € 399,00).

## **Soggetti autosufficienti**

I soggetti ricoverati in case di cura o di riposo, considerati autosufficienti, potranno indicare, ai fini della detrazione, gli importi relativi alle spese mediche e di assistenza specifica nel rigo E1 del modello 730, ovvero RP1 nel caso di modello Unico. Tra le spese sanitarie rientrano, a titolo di mero esempio, quelle relative alle prestazioni rese da un medico generico, all'acquisto di medicinali, ad analisi, ecc. Si considerano, invece, di "assistenza specifica" le spese relative, sempre a titolo di esempio, all'assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona.

## **A chi spetta la detrazione**

Nei casi sopraelencati, la spesa certificata dal gestore può essere portata in detrazione o deduzione non solamente dal contribuente che l'ha sostenuta per sé (come diretto assistito), ma anche dai familiari e dalle persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile come civilmente obbligate (quindi coniuge, figli naturali, legittimi, adottivi o, in mancanza, i discendenti prossimi, cioè genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se questi non risultano fiscalmente a carico e al verificarsi dell'una o di entrambe delle seguenti condizioni:

- Che dichiarino di aver realmente sostenuto tutto o parte del costo della retta per conto dell'assistito;
- Che l'assistito, che ha sostenuto tutto o parte del costo, risulta essere incapiente.

## **AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMU**

Il comune può decidere di assimilare ad abitazione principale, rendendola quindi **esente** ai fini Imu, l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

Per una più facile comprensione di quanto sopra esposto, qui di seguito riportiamo una tabella riassuntiva e i fac-simili di dichiarazione di spesa validi ai fini della deduzione/detraazione fiscale distinte per le tre tipologie di utenti.

SOGGETTI	BENEFICIO FISCALE	TIPOLOGIA DI SPESA	CONDIZIONI DETR/DED	AGEVOLAZIONE IMU
Portatori di handicap / invalidi	Deduzione RIGO E25 MODELLO 730 - RP25 UNICO	Spese mediche generiche e assistenza specifica, come, ad esempio, quelle relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, al personale con la qualifica di educatore professionale, al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Sono escluse le spese relative alla retta pagata (vitto).	E' necessario che le spese risultino indicate distintamente e dettagliatamente nella documentazione rilasciata dalla casa di cura o istituto di ricovero (Circ. n.95/2000 Agenzia delle Entrate)	L'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, è assimilata all'abitazione principale, quindi esente IMU
Soggetti autosufficienti ricoverati in case di cura	Detrazione 19% RIGO E1 MODELLO 730 - RP1 UNICO	Spese mediche generiche, in cui rientrano quelle relative alle prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali, analisi, ecc. e di assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa). Sono escluse le spese relative alla retta pagata (vitto).	E' necessario che le spese risultino indicate distintamente e dettagliatamente nella documentazione rilasciata dalla casa di cura o istituto di ricovero (Circ. n.95/2000 Agenzia delle Entrate)	L'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, è assimilata all'abitazione principale, quindi esente IMU
Soggetti non autosufficienti ricoverati in case di cura	Detrazione 19% RIGO E1 MODELLO 730 (per le spese di assistenza personale la detrazione è consentita per un massimo di spesa di € 2.100, la detrazione massima ottenibile è quindi di € 399,00 - RIGO E8 CODICE 15 MODELLO 730 - RIGO RP8 CODICE 15 UNICO)	Spese mediche generiche e assistenza specifica, come, ad esempio, quelle relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, al personale con la qualifica di educatore professionale, al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale e spese per l'assistenza personale. Sono escluse le spese relative alla retta pagata (vitto).	La detrazione delle sole spese per l'assistenza personale è possibile se il reddito complessivo di colui che intende assumersi la spesa non superi l'importo di € 40.000.  E' necessario che le spese risultino indicate distintamente e dettagliatamente nella documentazione rilasciata dalla casa di cura o istituto di ricovero (Circ. n.95/2000 Agenzia delle Entrate)	L'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, è assimilata all'abitazione principale, quindi esente IMU

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

Gent.mo sig. ....

.....

.....

**OGGETTO:** DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2015 PER RICOVERO PRESSO LA NS. CASA DI CURA.

Il sottoscritto ....., in qualità di legale rappresentante della ....., con sede in ..... (BA) alla Via ....., C.F./P.I. ....

## DICHIARA

che per l'anno 2015 per l'assistenza prestata nei confronti del sig. ...., nato a ..... (.....), il ...../...../....., codice fiscale ....., presso la ns. struttura è stato corrisposto un importo complessivo di € ..... (...../00), così suddiviso:

1- Retta annuale relativa alla degenza nell'istituto	€	
2- Spese sanitarie ed assistenza specifica	€	
3- Spese per assistenza personale	€	

Si ricorda che le spese sanitarie ed assistenza specifica e le spese per assistenza personale di cui ai punti 2) e 3) sono totalmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

La presente dichiarazione viene rilasciata per gli usi consentiti dalla Legge.

Bari, .....

*Mod.: portatori di handicap/disabili*

# Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Gent.mo sig. ....

.....

.....

**OGGETTO:** DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2015 PER RICOVERO PRESSO LA NS. CASA DI CURA.

Il sottoscritto ....., in qualità di legale rappresentante della ..... (BA) alla Via ....., C.F./P.I. ....

## DICHIARA

che per l'anno 2015 per l'assistenza prestata nei confronti del sig. ...., nato a ..... (.....), il ...../...../....., codice fiscale ....., presso la ns. struttura è stato corrisposto un importo complessivo di € ..... (...../00), così suddiviso:

1- Retta annuale relativa alla degenza nell'istituto	€	
2- Spese sanitarie ed assistenza specifica	€	
3- Spese per assistenza personale	€	

Si ricorda che le spese sanitarie e per assistenza specifica di cui al punto 2) sono detraibili ai fini delle imposte sui redditi nella misura del 19%.

La presente dichiarazione viene rilasciata per gli usi consentiti dalla Legge.

Bari, .....

*Mod.: utenti autosufficienti*

# Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Gent.mo sig. ....

.....

.....

**OGGETTO:** DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2015 PER RICOVERO PRESSO LA NS. CASA DI CURA.

Il sottoscritto ....., in qualità di legale rappresentante della ..... (BA) alla Via ....., C.F./P.I. ....

## DICHIARA

che per l'anno 2015 per l'assistenza prestata nei confronti del sig. ...., nato a ..... (.....), il ...../...../....., codice fiscale ....., presso la ns. struttura è stato corrisposto un importo complessivo di € ..... (...../00), così suddiviso:

1- Retta annuale relativa alla degenza nell'istituto	€	
2- Spese sanitarie ed assistenza specifica	€	
3- Spese per assistenza personale	€	

Si ricorda che le spese sopra elencate sono totalmente detraibili ai fini delle imposte sui redditi, ad esclusione della retta annuale relativa alla degenza nell'istituto.

Le spese per l'assistenza personale sono detraibili nella misura del 19%, solo nel caso in cui il reddito complessivo annuo non superi l'importo di € 40.000,00 e per un importo massimo di spesa di € 2.100,00.

La presente dichiarazione viene rilasciata per gli usi consentiti dalla Legge.

Bari, .....

*Mod.: utenti non autosufficienti*

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it